

COMUNE DI COGNE



REGOLAMENTO AREE DI SOSTA CAMPER

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 10 del 03/03/2022*

INDICE

Pag. 3	ARTICOLO 1: Ubicazione e caratteristiche delle aree di sosta camper
Pag. 3	ARTICOLO 2: Riferimenti normativi
Pag. 3	ARTICOLO 3: Gestione delle aree di sosta
Pag. 4	ARTICOLO 4: Modalità di accesso
Pag. 4	ARTICOLO 5: Funzionamento sistema di gestione accessi e servizi
Pag. 5	ARTICOLO 6: Obblighi e divieti
Pag. 6	ARTICOLO 7. Smaltimento igienico sanitario
Pag. 6	ARTICOLO 8: Responsabilità
Pag. 6	ARTICOLO 9: Sanzioni
Pag. 6	ARTICOLO 10: Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche delle aree di sosta camper

Il presente regolamento individua e disciplina l'utilizzazione delle aree attrezzate per la sosta di camper/autocaravan, di seguito denominate "aree di sosta" nel Piazzale in località Revettaz e in frazione Lillaz

Le aree di sosta interamente presentano le seguenti capacità ricettive:

- piazzale Revettaz : 125 piazzole;
- Frazione Lillaz : 33 piazzole

In entrambe le aree, in caso di necessità nei periodi di maggiore affluenza turistica, previa ordinanza sindacale potrà essere autorizzata la sosta di ulteriori 40 camper a Lillaz nell'area golenale e 25 camper a Revettaz lungo l'argine del torrente.

Entrambe sono ubicate in zone dedicate ed indipendenti; sono dotate di illuminazione ed approvvigionamento acqua ed ogni piazzola è dotata di presa per allaccio elettrico.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

Le aree di sosta sono disciplinate dalla seguente normativa:

- Legge Regionale 24 giugno 2002, n. 8: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n.34."
- Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada" Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada".
- Nota Prot. 0031543/2007 del 02.04.2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta degli autocaravan.
- Ordinanza di istituzione delle aree di sosta camper ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

ARTICOLO 3 - Gestione delle aree di sosta

Il presente articolo disciplina la gestione delle aree di sosta e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Le aree di sosta ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:

- direttamente dal Comune;
- tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;
- tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.

Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta Municipale/Sindaco.

Le modalità di gestione, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area di sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto.

ARTICOLO 4 - Modalità di accesso

1. La sosta all' interno delle aree è consentita solo agli autocaravan definiti dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente” e non sono ammesse roulotte, tende o simili. Gli autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.
2. L'accesso alle aree di sosta è comunque consentito anche a coloro che vogliono usufruire esclusivamente dei servizi di scarico delle acque reflue e carico acqua potabile, per il tempo strettamente necessario, senza sostare all'interno dell'area.
3. Le aree di sosta sono aperte tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia.
4. Dal momento dell'insediamento, la sosta è permessa per un periodo di tempo non superiore a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
5. I veicoli dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati.
6. L'accesso alle aree di sosta potrà essere limitato/interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione della necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada per giustificati motivi gestionali, per manutenzioni e/o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le Associazioni Locali.
7. In caso di attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, queste aree potranno essere dedicate a servizio di eventuali emergenze.
8. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.

ARTICOLO 5 - Funzionamento sistema di gestione accessi e servizi

1. Le aree di sosta sono attrezzate per ospitare fino ad un massimo di 158 autocaravan in sosta (125 nel piazzale Revettaz e 33 nel piazzale di Lillaz) contemporaneamente ed eventuali flussi in entrata ed uscita per usufruire esclusivamente dei servizi.
2. L'accesso è consentito previo pagamento della relativa tariffa prevista sia per la sosta giornaliera sia per solo utilizzo di Camper Service, -
3. Le modalità di pagamento sono gestite o manualmente o in modalità automatizzata.

Oltre a quanto previsto nell'apposita ordinanza di istituzione delle aree di sosta camper ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" è vietato:

1. il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan, fatta eccezione per i motocicli in dotazione ai camperisti;
2. il gioco con palloni od oggetti di lancio;
3. il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture o dalle aree dedicate;
4. l'utilizzo di gruppi elettrogeni, anche se silenziati;
5. l'accensione di fuochi e l'utilizzo di barbecue o simili;
6. l'utilizzo di fornelli da campeggio;
7. il dispiegamento di sedie e/o tavolini e tendalini;
8. consumare pasti nelle aree esterne con tavolini e sedie
9. il consumo dell'acqua salvo che per scopi igienico-sanitari ed alimentari, eliminando ogni forma di spreco
10. l'ingresso nelle aree è riservato ai soli ospiti regolarmente paganti e registrati
11. la registrazione è obbligatoria, è richiesta dalla Questura e deve essere effettuata tramite il sito prenotazioni o immediatamente dopo aver posteggiato, entro 60 minuti dall'ingresso. Tutti i membri di ogni equipaggio, inclusi i minori, devono essere registrati inserendo i loro dati nel format predisposto, seguendo le indicazioni presenti nella pagina di registrazione. In caso di mancata registrazione o pagamento della sosta nei tempi indicati verrà applicata una sanzione di 50 € (cinquanta euro).
12. È vietato sostare con il camper fuori dagli stalli o in prossimità della sbarra;

Si ribadiscono, inoltre, i seguenti divieti:

- Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni, nel rispetto della normativa regionale e comunale in materia.
- Sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni.

Agli utilizzatori delle aree di sosta è, inoltre, fatto obbligo:

- a. conferire i rifiuti negli appositi contenitori pubblici per la raccolta differenziata, così come previsto dal sistema di raccolta.
- b. utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge durante l'uso del servizio elettrico onde evitare ogni pericolo a persone e cose; l'utilizzo è di esclusiva responsabilità dell'utente.
- c. di non danneggiare impianti ed attrezzature dei servizi individuali presenti nelle piazzole o dei servizi collettivi e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia.

L'accesso all'area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

1. Gli impianti di smaltimento igienico-sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituiscono pertinenza delle aree camper. Subito dopo l'uso, i conducenti degli autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area degli impianti igienico-sanitari.
2. È vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

Le aree di sosta non sono custodite, ma è presente un sistema di videosorveglianza atto a garantire una maggiore sicurezza da e verso l'esterno.

Le immagini storiche sono archiviate nel sistema locale mentre quelle "in diretta" sono visualizzate dal gestore per la verifica del corretto utilizzo dell'area, per intervenire tempestivamente in caso di problemi o per guidare telefonicamente da remoto chi avesse difficoltà nell'utilizzo dei vari dispositivi

Il gestore resta pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine ai danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 9 - Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti in materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, l'infrazione ad uno o più norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 25,00 (euro venticinque/00) ad euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
3. Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza di ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
5. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.